



*Segretariato Generale della Giustizia amministrativa*  
*Al Segretario generale*

**Circolare**

**Istruzioni in ordine ai diritti di copia nel processo amministrativo**

Per l'omogenea applicazione delle disposizioni sui diritti di copia è emersa l'esigenza di impartire istruzioni agli uffici della Giustizia amministrativa ad integrazione delle disposizioni dettate con la [circolare del Segretariato Generale 10 dicembre 2013, n. 15](#).

a) Copie semplici

Il diritto di copia semplice non è dovuto in relazione alla copia estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 269 comma 1 bis, del T.U. n. 115/2002, così come introdotto dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

Da chiunque provenga l'istanza (fosse anche un avvocato), il diritto è, invece, dovuto, quando il rilascio di copia è richiesto agli uffici della G.A. (art. 269, comma 1, T.U. 115/2002).

b) Copie autentiche

Per tutti gli atti comunque presenti nel fascicolo informatico, gli avvocati delle parti hanno il potere di autentica e in relazione a tale potere sono esonerati dal versamento del relativo diritto di copia (art. 136 comma 2 ter, del c.p.a. aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b, n. 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

## **Circolare n. 5 del 21 settembre 2017**

Resta escluso da tale disciplina il rilascio di copia autentica in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., che rimane di competenza delle sole segreterie degli uffici giudiziari (citato art. 136, comma 2 ter). Conseguentemente l'estrazione di copia munita di formula esecutiva è sempre soggetta al pagamento del diritto di copia.

Per il rilascio di copia autentica a favore di soggetti diversi dagli avvocati delle parti è dovuto il pagamento del diritto di copia.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato D.L. n. 168/2016, la descritta disciplina si applica con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal primo gennaio 2017; invece ai ricorsi depositati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi - fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa, e comunque non oltre il primo gennaio 2018 - le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Vale la pena sottolineare che la distinzione tra copie semplici e copie autentiche è applicabile anche alle copie analogiche di documenti informatici, come emerge chiaramente dalla disciplina dettata dall'art. 23 del CAD (D. Lgs 7/3/2005, n. 82 e succ. mod. e integr.).

Quindi, gli uffici apporranno la formula di conformità di cui all'art. 23 CAD solo in presenza di un'esplicita richiesta in tal senso.

In mancanza si limiteranno a rilasciare copia semplice del documento estraendola dal portale e stampandola, senza necessità di timbri e firma dell'addetto.